

RISARCIMENTO DIRETTO RC AUTO

Gentile Cliente, ci sono **due tipologie di richiesta di risarcimento** dei danni a seconda che si tratti di risarcimento diretto o risarcimento ordinario.

Risarcimento diretto

- è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente stradale, **consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte - di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore;**
- **si applica in caso di scontro tra due veicoli a motore**, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto.
- **si può applicare anche se nell'incidente siano stati coinvolti passeggeri.** Per i danni subiti dai passeggeri, anche di grave entità, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all'assicuratore del veicolo su cui erano a bordo;
- **risarcisce:**
 - i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);
 - le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);
 - gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

Per attivarlo basta inviare il Modulo Blu (anche se sottoscritto da un solo conducente) e la richiesta di risarcimento alla tua **Unità di Vendita o Agenzia Generale** o alla **Compagnia**.

Risarcimento ordinario (art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

- **Si applica** se l'incidente non rientra nelle tipologie del risarcimento diretto, ad esempio:
 - se l'incidente **accaduto all'estero;**
 - se l'incidente **ha coinvolto più di due veicoli;**
 - se nell'incidente è **coinvolto un ciclomotore** non munito della nuova targa (nuovo sistema

di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153);

- ci sono dei **danni gravi alla persona del conducente**.

• La richiesta di risarcimento va **inoltrata all'assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro**.

Se la Compagnia di assicurazioni del veicolo responsabile del sinistro riceve una richiesta di risarcimento incompleta, deve **richiedere le necessarie integrazioni entro 30 giorni**. L'**offerta di risarcimento** o il **rifiuto motivato** vanno comunicati:

• Per i **danni alle cose**:

- **entro 60 giorni** dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa, se il Modello Blu non è firmato da entrambi i conducenti;

- **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa, se il Modello Blu è firmato da entrambi i conducenti;

• Per i **danni alla persona o in caso di morte**:

- **entro 90 giorni** dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa.

In caso di danno alla persona, il danneggiato non potrà rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno da parte della Compagnia di assicurazione del responsabile.